4. QUADRO RISORSE FINANZIARIE

DATI RELATIVI AL BILANCIO 2003

La previsione di spesa 2003 per la gestione dei servizi sociali da parte della Città di Torino consiste in € 193.000.000 così suddivisi:

Spesa corrente	**123.000.000**	PEG Divisione servizi sociali
	30.000.000	personale decentrato e costi generali
totale parziale	**153.000.000**	
Investimenti	**40.000.000**	
TOTALE	**193.000.000**	

La spesa corrente in base alle risultanze del conto consuntivo 2002 può essere percentualmente suddivisa tra le varie tipologie di utenza secondo le seguenti percentuali:

Tipologia utenza	Percentuali
Minori	16%
Disabili	27%
Adulti	6%
Anziani	33%
Personale e costi generali	18%

Le entrate ammontano complessivamente a € 54.000.000 coprendo pertanto il 35% della spesa corrente e risultano così ripartibili in base alla provenienza:

Provenienza	Percentuali
Regione	***16%**
ASL	9%
Provincia	2%
Altri Enti	2%
Utenti	6%

* (di cui circa il 4% finalizzati ed il 5% a titolo di riparto del fondo nazionale)

La spesa corrente a carico comunale risulta pertanto ammontare a € 99.000.000 ripartibile come segue:

69.000.000	PEG Divisione servizi sociali
30.000.000	personale decentrato e costi generali

L'impegno finanziario dell'Ente a favore del comparto dei servizi sociali ha registrato nel tempo una crescita costante conseguenza da un lato della maggiore strutturazione degli interventi ma dall'altro anche delle modalità di finanziamento che caratterizzano il settore, costruitosi storicamente proprio in base alle scelte compiute dalle amministrazioni comunali, che infatti da indagini compiute a livello nazionale risultano finanziare in media l'85% della spesa sociale statale.

È appena il caso di ricordare infatti che i servizi sociali vedono trasferimenti statali dedicati solo a far data dall'anno 2001 a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro 328/2000. Prima di allora le forme di finanziamento erano costituite da:

- trasferimenti regionali: la Regione Piemonte nello specifico aveva istituito in attuazione della propria legislazione in materia un Fondo regionale ripartito annualmente a titolo di contributo alle attività degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali secondo i criteri fissati nei piani regionali e da ultimo dalla deliberazione consigliare n° 624 del 29 febbraio 2000;
- finanziamenti statali erogati in genere attraverso le regioni sulla base di progettualità finalizzate in attuazione della legislazione di settore (es. L. 104/92 per gli interventi rivolti a disabili, L. 216/91 e poi L. 285/97 per gli interventi rivolti a minori, D.P.R. 309/90 per gli interventi nei confronti dei tossicodipendenti, D.Lgs. 286/98 per gli interventi rivolti ad immigrati, Fondo straordinario per gli interventi rivolti alle persone in stato di povertà estrema e ai senza fissa dimora di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 2000 ecc.) o delle disposizioni contenute nelle varie leggi finanziarie succedutesi nel tempo: tali trasferimenti, che sicuramente hanno avuto il pregio di consentire l'avvio di iniziative significative, avevano però il difetto di attivare linee di spesa che inevitabilmente dovevano poi essere riassorbite a regime nei bilanci degli enti proponenti una volta che i progetti si strutturavano in servizi continuativi.

A seguito della L. 328/2000, che ha stanziato risorse ulteriori, tutti i finanziamenti statali sono confluiti nel Fondo Nazionale per le politiche sociali e vengono ripartiti tra le Regioni con un unico decreto annuale; la Regione Piemonte negli anni 2001 e 2002 ha ripartito il fondo indistinto ex legge 328/00 con criteri diversi da quelli utilizzati per il fondo regionale stabiliti

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 181 del 24 ottobre 2001 e contestualmente ha ridotto l'entità del proprio fondo di circa 7 miliardi di vecchie lire.

La finanziaria 2003, intervenendo ulteriormente nel processo di costruzione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, ha abolito il vincolo di destinazione delle risorse previste dalle leggi di settore demandando le scelte in materia alle Regioni.

La Regione Piemonte al momento non ha ancora adottato provvedimenti sui criteri di riparto del fondo attribuitole con il Decreto del 16 aprile 2003 che comunque le assegna risorse non vincolate per un ammontare complessivo di circa 50 milioni di euro, inferiore di 5 milioni di euro a quello assegnato ai medesimi scopi lo scorso anno: in particolare dovrà pronunciarsi definitivamente sull'ipotesi a suo tempo formulata di far confluire in un unico cespite il Fondo regionale e quello nazionale e decidere se confermare o meno le finalizzazioni previste dalle leggi di settore, tenendo conto anche del fatto che per alcune di esse (es. fondo per l'immigrazione) sussistono deleghe già conferite alla Provincia di Torino.

Un ulteriore ambito di incertezza riguarda la continuità nel tempo delle modalità di trasferimento dei fondi derivanti dalla L. 285/97 relativa agli interventi per i minori, fino ad oggi provenienti direttamente dallo Stato e gestiti dalla Città di Torino, in qualità di città riservataria e secondo le indicazioni governative, extrabilancio, mediante il sistema della contabilità speciale, che per Torino ammontano complessivamente a € 3.121.291 e per gli interventi gestiti dalla Divisione servizi sociali a € 1.054.278.

Un ulteriore fonte di finanziamento è data dalla compartecipazione alla spesa da parte delle Aziende sanitarie locali per le attività definite "a rilievo sanitario": la materia è oggetto al momento di una profonda rivisitazione alla luce dei D.P.C.M. 14 febbraio 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie e 29 novembre 2001 – Definizione dei Livelli essenziali di assistenza, per la cui attuazione non è ancora stato raggiunto un accordo in sede regionale; al momento pertanto la compartecipazione alla spesa da parte delle ASL è assicurata solo in forza di convenzioni bilaterali che riguardano al momento gli interventi per i disabili, per i minori con disturbo comportamentale e gli interventi residenziali per anziani, mentre non si è ancora ottenuta la compartecipazione sugli interventi di domiciliarità.

Rispetto infine alla contribuzione da parte dell'utenza, al momento questa risulta regolata dalle deliberazioni che hanno istituito nel tempo le singole prestazioni, per le quali vengono annualmente aggiornate le relative tariffe: in materia è emersa dai lavori della programmazione partecipata l'esigenza di ricondurre a criteri omogenei per tipologia di utenza e prestazio-

ni le modalità di considerazione della situazione economica del beneficiario e del suo nucleo familiare. In materia è comunque in fase di elaborazione anche un provvedimento regionale di indirizzo.

In conclusione pare evidente come la programmazione finanziaria del settore sia ancora notevolmente caratterizzata da elementi di incertezza, che non ne consentono un consolidamento nel tempo ed a volte comportano turbolenze anche nella gestione del singolo esercizio finanziario determinate non solo dall'andamento non certo lineare delle richieste dell'utenza anche dall'andamento fluttuante dei finanziamenti da parte di altri Enti spesso comunicati tardivamente.